



COMUNE DI ORVIETO

Settore Urbanistica

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380)

vista la L.R. n°1 del 21/01/2015(e s.m.i.);

viste le prescrizioni contenute nel piano regolatore vigente Approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 10/04/2019;

visto l'art. 1 bis della L. 428/93: O esiste – \emptyset non esiste;

Vista la domanda presentata il 04/06/2020 prot. n. 18620 dalla sig.ra Fior Giovanna residente a Roma in qualità di legale rappresentante soc. Agricola San Faustino s.r.l., si certifica che i sotto elencati mappali hanno le prescrizioni sotto riportate:

FOGLIO N.12 PARTICELLE	44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 - 78
FOGLIO N.13 PARTICELLE	12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35
FOGLIO N.31 PARTICELLE	7 – 28 - 50
FOGLIO N.32 PARTICELLE	21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 - 89

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla legge

ORVIETO, li 09/07/20

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Cristiano Daciarello

Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica

Arch. Rocco Olivadese(*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree soggette a vincolo idrogeologico”.

FOGLIO N.13 PARTICELLE 24(parte) - 26(parte)

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21(parte) – 24(parte)

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree soggette a vincolo ” di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 49

FOGLIO N.13 PARTICELLE 24

FOGLIO N.32 PARTICELLE 46 – 49 – 55 -77

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)” di cui all’Art. 16 comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 16 Pericolosità geomorfologica

La zonazione del territorio comunale in Classi di Vulnerabilità delle Componenti Geologico-Ambientali è riportata in Tav. 20, dove si rappresenta la pericolosità geomorfologica in 4 Classi (A,B,C,D) con grado decrescente dalla Classe A alla Classe D.

1. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (A)

Nella Classe A la pericolosità geomorfologica Alta impedisce l’uso del territorio ai fini edificativi (Edificabilità Sconsigliata della Tav. 21). A seguito della attuazione di opere e/o interventi di riassetto idrogeologico e di stabilizzazione, realizzati attraverso specifici progetti supportati da studi geologici, geomorfologici ed indagini geotecniche di dettaglio, può essere superata tale limitazione. Accertata, a seguito di collaudo, l’eliminazione e/o la riduzione della pericolosità, la deperimetrazione dell’area in classe di vulnerabilità B delle componenti Geologico-Ambientali (Edificabilità Condizionata della Tav. 21) costituisce variante al PRG.S.. In tal caso gli elaborati tecnici di ripermetrazione sono approvati dal Consiglio Comunale e trasmessi, per competenza, alla Provincia di Terni.

Usi privilegiati: opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo; consolidamento eseguito preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica; regolazione delle acque superficiali e sotterranee; sistemi di monitoraggio per il controllo dell’evoluzione del

fenomeno in atto e/o quiescente; predisposizione di piani di protezione e di emergenza per la popolazione esistente, pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Usi consentiti: interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo purché non riguardino sostituzioni di parti strutturali degli edifici e che comunque non determinino incrementi di carico sul terreno.

Usi condizionati : opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili; per gli edifici sparsi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo allorché prevedano la sostituzione di parti strutturali degli edifici, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati esistenti, associati ad opere di consolidamento strutturale e fondale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, è ammesso inoltre realizzare piscine e le opere pertinenziali così come definite all'art. 21 della R.R. 03 novembre 2008 n. 9 e s.m.i. i volumi tecnici e i volumi per realizzare impianti e/o attrezzature tecnologiche di qualsiasi genere. L'attuazione di quanto sopra ammesso è subordinato alla realizzazione delle opere di consolidamento e di bonifica con l'adozione di criteri atti a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni di stabilità dell'area ove essa insiste e delle aree limitrofe, qualora gli stessi risultino necessari a seguito degli studi e verifiche di dettaglio che, fermo restando la vigente normativa, dovranno almeno comportare:

- a) il rilevamento geologico, geomorfologico e geotecnico di dettaglio esteso ad un areale significativo, tale da comprendere anche aree poste a monte e a valle in cui possono verificarsi fenomeni in grado di interferire con l'area in esame;
- b) l'esecuzione di una campagna geognostica finalizzata alla ricostruzione delle caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche, prevedendo, laddove necessario, la strumentazione dei fori di sondaggio con piezometri ed in clinometri;
- c) l'esecuzione di un rilievo topografico atto a definire i caratteri morfologici di dettaglio dell'area e le sezioni di verifica della stabilità;
- d) la valutazione della stabilità locale e globale allo stato attuale, durante i lavori ed alla fine degli stessi, anche in prospettiva sismica coerentemente con la nuova classificazione, da verificare con il monitoraggio strumentale dei fori di sondaggio appositamente strumentati;
- e) l'indicazione delle opere di consolidamento e di bonifica ed i criteri atti a mitigare l'impatto dell'opera sulle condizioni di stabilità dell'area ove esso insiste e delle aree limitrofe.

Usi esclusi : tutte le opere e gli interventi non compresi negli usi precedentemente elencati; immissione di liquidi e di reflui, anche se depurati, nel sottosuolo (esempio: è ammesso l'utilizzo di tecniche di fitodepurazione e/o, qualora le caratteristiche di permeabilità lo consentano, sub-irrigazione drenata); il recapito finale nel reticolo idrografico potrà avvenire solo se si dimostra che l'eventuale percolazione nel sottosuolo non pregiudichi la stabilità dei terreni, diversamente si dovrà procedere alla impermeabilizzazione del ricettore

FOGLIO N.12 PARTICELLE	50 – 123 – 126 – 127 – 79
FOGLIO N.13 PARTICELLE	12 – 14 – 19 – 20 – 25 – 26 – 35
FOGLIO N.31 PARTICELLE	7 – 28 - 50
FOGLIO N.32 PARTICELLE	24 – 44 – 45 – 48 – 80

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)” di cui all’Art. 16 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

2. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (B)

Nella Classe B sono ricomprese le aree a Medio - Alta pericolosità geomorfologica (Edificabilità Condizionata della Tav. 21).

Usi privilegiati: opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo; consolidamento eseguito preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica; regolazione delle acque superficiali e sotterranee; sistemi di monitoraggio per il controllo dell’evoluzione del fenomeno quiescente o potenziale; pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico.

Usi consentiti: interventi pubblici di riassetto a tutela e messa in sicurezza del patrimonio urbanistico esistente. Interventi privati di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Usi condizionati : opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili e nuove edificazioni sono ammessi successivamente all’attuazione degli interventi di risanamento del dissesto o successivamente alla realizzazione di idonei studi geologici ed indagini dirette, realizzabili a livello di singolo lotto e per un intorno significativo, che testimonino la non influenza negativa dell’intervento sulle condizioni di stabilità dell’area ove esso insiste e delle aree limitrofe.

FOGLIO N.12 PARTICELLE	44 – 51 – 78
FOGLIO N.32 PARTICELLE	21 – 42 – 54 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C,D)” di cui all’Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

3. Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (C, D)

Nella Classe C,D sono ricomprese le aree a Media e Bassa pericolosità geomorfologica (Edificabilità Possibile della Tav. 21).

Usi privilegiati: opere di sistemazione e bonifica dei localizzati fenomeni di instabilità, eseguiti preferenzialmente con tecniche di ingegneria naturalistica; regolazione delle acque superficiali e sotterranee.

Usi consentiti: in queste aree non sono poste limitazioni alle scelte urbanistiche.

Fermo restando la vigente normativa, le indagini geologiche e geognostiche saranno almeno finalizzate ad accertare le caratteristiche litologiche e stratigrafiche, lo stato di fratturazione e/o alterazione degli ammassi rocciosi, le caratteristiche geotecniche e la posizione della falda freatica al fine della determinazione, in relazione alla particolare destinazione urbanistica, della posizione del piano fondale, della tipologia delle opere di fondazione, del carico massimo ammissibile, dell'entità dei cedimenti assoluti e differenziali e degli eventuali incrementi delle azioni sismiche di progetto. Ove le aree d'intervento ricadessero in pendio o in prossimità di scarpate dovrà essere valutata la stabilità del versante durante i lavori e alla fine degli stessi.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)” di cui all'Art. 18 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 18 Vulnerabilità idrogeologica

La zonazione del territorio comunale in Classi di Vulnerabilità delle Componenti Geologico-Ambientali è riportata in Tav. 20, dove si rappresenta la vulnerabilità all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei in 3 Classi (1,2,3,) con grado decrescente dalla Classe 1 alla Classe 3. Come principi generali, validi per tutte le Classi si prescrive che:

- le autorizzazioni alle nuove lottizzazioni ed i permessi a costruire potranno essere rilasciati purché il progetto dimostri che le modalità dello scarico dei reflui e l'approvvigionamento idrico non vadano ad incidere in alcun modo sulle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero;

qualora nella TAV 18 si verifichi la sovrapposizione tra le aree in cui è ammessa la **2. classe di vulnerabilità delle componenti geologico-ambientali - (2)**

Nella classe 2 sono ricomprese le aree con grado di vulnerabilità Alto-Medio all'inquinamento dei corpi idrici sotterranei. In queste aree si pongono le seguenti prescrizioni utili a limitare e contenere i fenomeni di impoverimento, dequalificazione e compromissione della risorsa acqua sotterranea,

sebbene con diverso grado di urgenza ed incidenza sulla realtà insediativa e produttiva rispetto alla Classe 1, pur mantenendo fermi gli obiettivi di salvaguardia e tutela della risorsa.

1. i nuovi impianti di smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche devono essere dotati di sistemi atti a limitare fortemente il carico inquinante dei reflui smaltiti, con particolare riguardo verso il gruppo degli azoti; qualora a seguito di studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati sia verificata la presenza di una adeguata protezione delle acque sotterranee si potrà procedere utilizzando le metodologie previste per legge senza particolari accorgimenti.
2. per gli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche esistenti, all'atto del rinnovo della autorizzazione, sarà prescritto di accertare, con studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati, le condizioni di protezione locale dell'acquifero procedendo, entro la successiva richiesta di rinnovo, all'adeguamento o meno dell'impianto esistente secondo quanto previsto per i nuovi impianti.
3. l'uso di concimi e di fitofarmaci deve avvenire in conformità ai disciplinari di produzione integrati secondo gli indirizzi dettati dalla normativa vigente in materia affinché sia progressivamente ridotto il potenziale carico inquinante.
4. è consentita la realizzazione di nuovi allevamenti di tipo industriale salvo la effettuazione di studi di dettaglio redatti da tecnici abilitati che accertino le locali condizioni di vulnerabilità dell'acquifero.

L'attuazione di quanto ammesso deve essere preceduto dalla redazione di studi e verifiche di dettaglio che, fermo restando la vigente normativa, dovranno almeno comportare:

- a) la esecuzione di almeno n° 1 pozzetto con prove infiltrometriche;
- b) la misura della profondità della falda idrica;
- c) per gli allevamenti zootecnici si dovranno effettuare almeno n° 2 sondaggi geognostici, spinti fino alla profondità di m. 10 dal piano di campagna, con prove di permeabilità;

per l'applicazione al terreno (pratica della fertirrigazione) degli effluenti di allevamento zootecnico, degli effluenti derivanti dai frantoi oleari e per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, oltre ad un dettaglio studio delle locali condizioni idrogeologiche, dovranno essere effettuate analisi chimico – fisiche del suolo almeno con determinazione della Capacità di Scambio Cationico e della tessitura.

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche” di cui all'Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 39 Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di particolare interesse geologico e le singolarità geologiche, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 16 – tav. 11) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia e la valorizzazione culturale di tali risorse naturalistiche di cui è riconosciuto l'interesse pubblico.
3. Le modificazioni delle caratteristiche dei luoghi sono consentite a solo fine scientifico previa apposita autorizzazione comunale e comunicazione alla Giunta regionale a cura del Comune.
Non è in ogni caso consentito:
 - realizzare discariche e depositi di rifiuti o di materiali di qualunque genere, ancorché non di rifiuto e non destinati allo smaltimento;
 - realizzare piantagioni per rimboschimento o coltivazione agricola che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, o che ne compromettano la percezione visiva, sia nei casi si tratti di formazioni puntuali che nei casi di formazioni diffuse;
 - alterare in qualunque modo il regime idrico di superficie e sotterraneo, con captazioni, derivazioni, accumuli di acque o altre trasformazioni che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali;
 - realizzare opere strutturali ed infrastrutturali che possano recare qualunque genere di pregiudizio all'integrità delle risorse, relativamente alle loro dinamiche evolutive naturali o seminaturali, con le sole eccezioni delle opere infrastrutturali previste dalle lett. h), i) ed l) dell'art. 5 della L.R. 46/97 e delle opere strutturali di utilità pubblica ed indifferibile per la conservazione delle risorse stesse o per la sicurezza del territorio.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 49 – 50 – 51 – 78 - 123

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 50

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale” di cui all'Art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 38 Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale

1. Il PRG.S individua nel territorio comunale le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale, appartenenti al sistema territoriale strutturale delle emergenze naturalistiche, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 12 - tav. 8) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.

2. Il PRG.S. considera le aree di elevata diversità floristico-vegetazionale banche genetiche di riferimento per la progettazione e l'attuazione degli interventi di recupero naturalistico del paesaggio.

3. Il PRG.S incentiva:

- la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale espressamente indicate dall'allegato A alla L.R. 27/00;
- la protezione delle specie autoctone, attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la progressiva sostituzione degli individui di specie non autoctone presenti, fatte salve le esigenze di introduzione e conduzione relative alle attività produttive;
- il riequilibrio e conservazione dell'assetto morfologico ed idrogeologico i base ai piani di settore ed ai piani di bacino per la difesa idrogeologica;
- la protezione del bosco seminaturale e dei castagneti da frutto;
- la protezione delle praterie primarie e loro conservazione attraverso attività di pascolo bilanciate.

4. L'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 - 50

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona "Aree di interesse faunistico" di cui all'Art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 49 Aree di interesse faunistico

1. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua nel territorio comunale i perimetri delle aree con caratteri del mosaico paesistico dei soprassuoli di interesse per la conservazione degli habitat e delle popolazioni della fauna selvatica, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 11 – tav. 7) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nord-orientale del territorio comunale.

3. Entro le aree con caratteri di interesse faunistico, per le finalità di conservazione delle caratteristiche morfologiche e spaziali del mosaico paesistico dei soprassuoli, l'espianto o l'abbattimento di formazioni vegetali di campo quali macchie, siepi ed alberi isolati o in filare è normato secondo quanto previsto nelle norme del PTCP e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia. Nelle stesse aree, ai fini della conservazione della diversità biologica e morfologica del paesaggio, sono consentiti ed auspicati gli interventi silvicolturali atti a contenere la colonizzazione di campi, radure, pascoli ed aree prive di copertura forestale in genere, da parte della vegetazione forestale..

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “Aree di interesse naturalistico” di cui all’Art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 50 Aree di interesse naturalistico

1. Il PRG.S recepisce, precisa ed adegua nel territorio comunale i perimetri delle aree di interesse naturalistico, appartenenti al sistema territoriale delle aree di interesse naturalistico ed ecologico, in relazione a quanto previsto dal PUT (art. 14 – tav. 9) e dal PTCP (tav. IIA), specificando attraverso idonei approfondimenti conoscitivi i perimetri delle aree individuate dagli strumenti sovraordinati.
2. Il PRG.S promuove la salvaguardia delle funzioni ambientali riconosciute a tali aree con particolare riguardo alla presenza nel territorio comunale ed in diretta relazione con le aree medesime di configurazioni ad elevata sensibilità naturalistica ed ecologica relative a SIC, ZPS, aree protette a gestione comunitaria locale ed emergenze naturalistiche di ordine geologico e floristico che contribuiscono al particolare interesse naturalistico complessivo del settore nordorientale del territorio comunale.

FOGLIO N.12 PARTICELLE 44 – 51 – 50 – 49 – 123 – 126 – 127 – 79 - 78

FOGLIO N.13 PARTICELLE 12 – 14 – 19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 35

FOGLIO N.31 PARTICELLE 7 – 28 - 50

FOGLIO N.32 PARTICELLE 21 – 24 – 42 – 44 – 45 – 46 – 48 – 49 – 54 – 55 – 77 – 80 - 89

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “area agricola” di cui all’Art. 78 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 78 Disciplina dell’area agricola.

Le aree agricole sono normate dal Capo I “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale Sezione III “Spazio Rurale” articoli dall’88 al 94” della L.R. L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”.

La costruzione di piscine è ammessa con materiali naturali per la pavimentazione esterna (pietra, travertino, tufo), mentre per il rivestimento debbono essere evitati i colori delle tonalità dell’azzurro, per limitare l’impatto visivo. Deve essere garantito un idoneo inserimento paesaggistico con disposizione della vegetazione e delle alberature nel rispetto della non interferenza con le visuali panoramiche.

FOGLIO N.12 PARTICELLE	123(parte)
FOGLIO N.13 PARTICELLE	19(parte) – 24(parte) – 25(parte) - 26(parte)
FOGLIO N.32 PARTICELLE	77(parte) – 46(parte) – 48(parte) - 49(parte)

Secondo le normative particolari le particelle risultano inserite nella zona “aree Boscate” di cui all’Art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione – Parte Strutturale

Art. 79 Disciplina delle aree Boscate

I boschi presenti sul territorio comunale sono individuati nelle tavole grafiche di PRG.S e dettagliate nelle cartografie di riferimento (Tav. n. 3), comunque le aree boscate indipendentemente dalla zona in cui il PRG le destina, sono soggette all’applicazione della specifica normativa. Per quanto attiene agli interventi ammissibili nelle aree boscate si fa riferimento al Capo I “Norme per la pianificazione urbanistica territoriale Sezione II “Sistema Ambientale art. 85” della L.R. L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 “*Testo unico governo del territorio e materie correlate*”.

Qualora i perimetri delle aree boscate, così come individuate dalle tavole grafiche del PRG.S, si dimostrassero inesatti o non aggiornati, i soggetti interessati potranno produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale stato di fatto dei terreni.

Allegato al Piano Attuativo e/o al Permesso di Costruire, per gli interventi di trasformazione che ricadono in zona agricola, è una relazione e/o attestazione sottoscritta da un tecnico con competenze forestali che attesti che l’area oggetto di trasformazione non presenti elementi vegetazionali tali da poter costituire, per quantità e qualità, “area boscata” ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente in materia, e che l’intervento ricade o non ricade nella fascia di transizione.

“Si evidenzia che le aree boscate indipendentemente dalla zona in cui il PRG le destina, sono soggette all’applicazione della specifica normativa (L.R. n. 27/2000 e della L.R. n. 28/2001)”.

“Il presente certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato sulla base delle cartografie in possesso dell’Amministrazione comunale (carte tecnica regionale e planimetrie catastali). Trattandosi di cartografie che utilizzano sistemi di riferimento e scale diversi, non possiamo escludere discordanze dovute alla oggettiva difficoltà di sovrapposizione delle stesse”.

“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati Gestori di pubblici servizi ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della L. n. 183 del 12/11/2011”

Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica

Arch. Rocco Olivadese(*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*